

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI E SUO RINNOVO

COSA È

Le “*persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta ed anche ai non vedenti*” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “*Contrassegno di parcheggio per disabili*”, il quale permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

Nelle aree a pagamento non è prevista la possibilità di parcheggiare gratuitamente anche se in possesso del contrassegno.

Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona disabile:

- a) di circolare (transito) nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- b) nelle zone a traffico controllato (Ztc);
- c) nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- d) nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
- e) in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Per la concessione del contrassegno l'interessato deve innanzitutto rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o è non vedente.

Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.

Per evitare la “doppia visita” (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 è stata approvata una specifica previsione normativa (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35) che opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell'invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitarie previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l'annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”

Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.

REQUISITI

Il contrassegno è rilasciato a persone invalide non vedenti o con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta (anche momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio)